



COMUNE DI CIBIANA DI CADORE

Provincia di BELLUNO

Via Masarè n. 182 – 32040 Cibiana di Cadore
tel. 0435-74018 - fax: 0435-74261
Codice fiscale – Partita IVA 00206240251

www.comune.cibianadicadore.bl.it
p.e.c. cibiana.bl@cert.jp-veneto.net
e-mail segreteria.cibiana@palboite.bl.it

Prot. N° 1339 Reg. Ord. N° 04 Cibiana di Cadore, 15 aprile 2019

IL SINDACO

VISTO che nell'ambito del territorio comunale di Cibiana di Cadore si deve provvedere, all'inizio della stagione primaverile, alla completa pulizia dei prati e degli orti circostanti i centri abitati e che secondo le tradizioni locali è uso in alcuni periodi dell'anno, provvedere all'abbruciamento in loco dei materiali vegetali raccolti;

CONSIDERATA l'opportunità di intervenire di conseguenza onde evitare che il materiale ammucchiato a seguito delle pulizie citate, provochi problemi igienico/sanitari in quanto vi si potrebbero annidare insetti, topi, ecc... oltre ad essere sicuramente antiestetico;

RICHIAMATO l'art. 182 comma 6bis del D.Lgs 152 del 2006 che consente l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f)

RICHIAMATO l'art. 56 comma 1 della Legge Regionale del Veneto n°11 del 02.04.2014 che disciplina la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini;

RICHIAMATO l'art. 26 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana il quale vieta qualsiasi tipo di abbruciamento in tutto il territorio Comunale, salvo che questo sia preventivamente autorizzato dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

VISTO gli artt. 57 e 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto n°773 del 18 giugno 1931;

VISTO il Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati è consentita, a non meno di 100 metri dalle aree boschive, **fino al 30 giugno 2019 esclusivamente dalle ore 06:00 alle ore 08:00** di ogni giorno della settimana e ciò onde evitare le emissioni di fumi che possano arrecare disturbo ai vicini;

Fermo restando l'osservanza della legge n°353 del 21 novembre 2000 e della legge Regionale n°6 del 24 gennaio 1992 (divieto di accensione fuochi in zone boscate o a meno di 100 metri dalle stesse) così come previsto dall'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto n°773 18 giugno del 1931 e ciò per la difesa dei boschi dagli incendi, questa Amministrazione declina ogni responsabilità da danni o disturbi che dovessero verificarsi in conseguenza alle operazioni citate.

CON PRESCRIZIONE

- le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e
- le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo siano recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- il materiale da incenerire sia eventualmente diviso in modeste quantità tanto da essere facilmente controllato da una persona che dovrà essere sempre presente alle operazioni fino alla completa estinzione delle braci;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al TAR della Regione Veneto entro giorni 60 (sessanta) dalla data di affissione all'albo pretorio e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120 (centoventi) decorrenti sempre dalla data di affissione all'albo pretorio; che gli Agenti della Forza Pubblica e l'altro personale preposto alla vigilanza verificherà che quanto previsto con la presente sia rispettato.

Comune di CIBIANA DI CADORE
Registro Protocollo n° 0001339 del 16/04/2019
Classificazione: 10 01
Mitt: Ufficio UFFICIO POLIZIA LOCALE



IL SINDACO
Dott.ssa Luciana FURLANIS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LF' or similar initials.